



Sicurezza sul lavoro: ultime sentenze

Autore : Redazione

Data: 25/04/2019

Tutela dei lavoratori; lavoro notturno; sicurezza sul posto di lavoro; infortunio, danno alla salute e risarcimento del danno; nesso di causalità; soccorso istruttorio; offerta economica; cautela e prudenza del lavoratore; responsabilità del datore di lavoro.

Come si può favorire il miglioramento della **sicurezza** e della salute sul posto di **lavoro**? Che succede in caso di omessa indicazione dei costi della manodopera e degli



oneri aziendali di sicurezza? In quali casi è prevista l'esclusione dalla gara pubblica? Con il nuovo Codice dei contratti pubblici, l'omessa indicazione degli oneri di sicurezza aziendali determina l'esclusione dalla gara.

Permessi retribuiti per finalità diverse e licenziamento

Il **comportamento del lavoratore** che utilizzi i **permessi retribuiti** in qualità di R.L.S. per finalità diverse da quelle per le quali essi sono previsti integra senza dubbio un **abuso del diritto** e viola i principi di **correttezza** e **buona fede** sia nei confronti del **datore di lavoro** che dei lavoratori che hanno scelto il lavoratore quale rappresentante per la **sicurezza** sul posto di lavoro. Trattasi, dunque, di una condotta di gravità tale da giustificare il **licenziamento**.

Tribunale Chieti sez. lav., 07/02/2019

Infortunio e risarcimento del danno

In tema di **risarcimento danni** da violazione delle norme sulla sicurezza sui **luoghi di lavoro**, la responsabilità datoriale va prospettata come di natura contrattuale perché la lesione della salute si configura come conseguenza di un comportamento già ritenuto **illecito** sul piano contrattuale e deriva dalla violazione dell'obbligo di cui all'art. 2087 c.c.

Giacché l'illecito deriva dalla violazione di un **obbligo contrattuale**, il datore di lavoro versa in una situazione di inadempimento contrattuale regolato dall'art 1218 c.c. con conseguente esonero da parte del lavoratore, dell'onere della prova sulla sua imputabilità che va regolata in connessione con l'art. 1223 c.c.

Ciò che il **lavoratore** deve provare è il fatto materiale, il danno patito e il **nesso di causalità** tra il danno e fatto verificatosi nel corso del rapporto di lavoro, spettando invece al datore di lavoro di provare di aver adottato tutti gli **accorgimenti** possibili per **evitare il danno**.

Tribunale Bari sez. lav., 03/12/2018, n.4363

Divieto di assunzione di lavoratori a termine e sicurezza

Il divieto di assumere **lavoratori a termine** da parte delle imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi può intendersi come una **sanzione indiretta** per l'azienda non in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro.



Corte appello Roma sez. lav., 11/10/2018, n.3643

Costo della manodopera e oneri aziendali

Non è possibile escludere dalla **gara** un concorrente qualora quest'ultimo, avendo correttamente presentato un'offerta economica tenendo in considerazione sia i costi della manodopera sia gli oneri aziendali di adempimento delle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed avendo indicato separatamente entrambe le voci di costo all'interno della propria offerta economica, abbia commesso un mero errore formale nella indicazione numerica del costo della manodopera nell'**offerta economica**, qualora successivamente, in sede di contraddittorio con la stazione appaltante all'interno del subprocedimento di verifica dell'anomalia dell'offerta, tale errore formale venga rilevato come tale dalla medesima stazione appaltante, a seguito della positiva verifica che i costi della manodopera (così come gli **oneri di sicurezza aziendale**) siano stati debitamente tenuti in considerazione e conteggiati dal concorrente nella predisposizione della propria offerta economica, in tal modo giustificandosi la richiesta di chiarimenti ed il soccorso istruttorio, senza che tali chiarimenti, qualora unicamente rivolti ad evidenziare un mero errore formale di trascrizione numerica del **costo della manodopera** (o degli **oneri di sicurezza aziendale**) nell'offerta economica, possano essere intesi come indebita modifica della medesima offerta economica.

TAR Venezia, (Veneto) sez. III, 01/10/2018, n.916

Danno alla salute sul posto di lavoro

La giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'**obbligo di sicurezza** di cui all'art. 2087, c.c., che impone al datore di lavoro di adottare non solo le particolari misure tassativamente imposte dalla legge in relazione allo specifico tipo di **attività** esercitata e quelle generiche dettate dalla comune **prudenza**, ma anche tutte le altre che in concreto si rendano necessarie per la **tutela del lavoratore** in base all'esperienza e alla tecnica, non configura una ipotesi di responsabilità oggettiva; infatti, da detta norma non può desumersi la **prescrizione** di un obbligo assoluto di rispettare ogni cautela possibile ed innominata diretta ad evitare qualsiasi danno, con la conseguenza di ritenere automatica la **responsabilità del datore di lavoro** ogni volta che il danno si sia verificato, occorrendo invece che l'evento sia riferibile a sua **colpa**, dal momento che la colpa costituisce, comunque, elemento della **responsabilità contrattuale** del **datore di lavoro**.

Al **lavoratore** che lamenti di aver subito, a causa dell'**attività lavorativa** svolta, un



danno alla salute, incombe l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale fra questi due elementi, gravando invece sul datore di lavoro, una volta che il lavoratore abbia provato le suddette circostanze, l'onere di dimostrare di avere adottato tutte le **cautele** necessarie ad impedire il verificarsi del **danno**.

Tribunale Bari sez. lav., 20/09/2018

Periodo di allattamento e orario notturno

L'articolo 7 della Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della **sicurezza** e della **salute sul lavoro** delle lavoratrici gestanti, puerpere o in **periodo di allattamento**, deve essere interpretato nel senso che si applica a una situazione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in cui la lavoratrice interessata svolge un lavoro a turni nell'ambito del quale compie una parte soltanto delle proprie mansioni in **ore notturne**.

Corte giustizia UE sez. V, 19/09/2018, n.41

Violazione della normativa della sicurezza sul lavoro

L'art. 27, comma 2, lett. p), d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 (applicabile "ratione temporis" nel caso di specie) disponeva l'inserimento nel **casellario informatico** delle imprese qualificate tenuto presso l'osservatorio per i lavori pubblici di "eventuali episodi di grave **negligenza** nell'esecuzione di lavori ovvero gravi inadempienze contrattuali anche in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da **rapporto di lavoro**, comunicate dalle stazioni appaltanti".

Per identificare gli episodi di grave **inadempienza contrattuale** in riferimento all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e degli obblighi derivanti da rapporto di lavoro, la disposizione non rinviava espressamente ad altra disposizione in materia di sicurezza sul lavoro, ma contemplava una clausola generale, con l'effetto di rimettere all'Autorità annotante la valutazione della "gravità" degli episodi di inadempienza contrattuale per **inosservanza delle norme** in materia di sicurezza e di obblighi derivanti dal rapporto di lavoro segnalati dalle **stazioni appaltanti**.

Consiglio di Stato sez. V, 03/09/2018, n.5147

Indicazione del costo della manodopera nell'offerta



economica

L'art. 95, comma 10, del d. lg. n. 50 del 2016, innovando rispetto al regime di cui al d. lg. n. 163 del 2006, ha imposto l'obbligo per tutti gli operatori economici di indicare in sede di **offerta economica** i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui **luoghi di lavoro** (ad esclusione delle forniture senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), del d. lg. n. 50 del 2016); tale obbligo sussiste anche in ipotesi di silenzio del bando, da ritenersi sul punto eterointegrato, con conseguente esclusione del concorrente silente, non potendosi ricorrere nemmeno al **soccorso istruttorio** diversamente dal sistema previgente, trattandosi di indicazione costituente elemento essenziale dell'offerta.

TAR Perugia, (Umbria) sez. I, 31/08/2018, n.489

Oneri di sicurezza aziendale e gara pubblica

Qualora, nell'ambito di una **gara pubblica**, non siano specificati gli oneri di sicurezza aziendale da parte del concorrente, lo stesso non è automaticamente escluso dalla gara, comportando tale mancata indicazione la mera necessità di avviare un subprocedimento di valutazione dell'**anomalia dell'offerta**, onde verificare se nel prezzo offerto siano previsti effettivamente gli oneri finalizzati all'adempimento delle **prestazioni** in materia di **sicurezza sul lavoro**.

TAR Napoli, (Campania) sez. VIII, 06/08/2018, n.5211

Ricorso al soccorso istruttorio

La questione dell'onere di indicazione in sede di offerta dei costi della **manodopera** (così come di quelli aziendali concernenti la sicurezza sul lavoro) è stata disciplinata e risolta dal novellato disposto normativo dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. 50/2016, chiaramente interpretabile secondo la sua lettera, per cui la mancata separata indicazione nell'offerta economica dei **costi** della manodopera determina un'**irregolarità** non sanabile mediante il ricorso al soccorso istruttorio oggi disciplinato dall'art. 83 comma 9, del d.lgs. 50 del 2016, atteso che tale istituto ammette l'esercizio della facoltà di integrazione da parte dei concorrenti solo in relazione alle **carenze di elementi formali della domanda**, mentre, nella specie, viene in rilievo la carenza di un elemento sostanziale, perché attinente al contenuto dell'offerta economica (1).



Per le gare indette all'indomani dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 50 del 2016, dunque, non vi sono più i presupposti per **ricorrere al soccorso istruttorio** in caso di mancata o incerta **indicazione degli oneri** di cui all'articolo 95, comma 10, atteso che il nuovo Codice ha definitivamente rimosso ogni possibile residua incertezza sulla sussistenza di tale assoluto obbligo e pertanto, una volta accertato che tale obbligo di indicazione è stato chiaramente sancito dalla legge, la sua violazione determina conseguenze escludenti.

TAR Milano, (Lombardia) sez. IV, 30/07/2018, n.1870

Note:

Autore immagine: sicurezza sul lavoro di [kuzmaphoto](#)